



VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A
Sede: Via Troncavia, 6 – 00049 Velletri (RM)
Tel. (06)96154012-14;
Indirizzo e-mail: info@volscambiente.it
Posta certificata: volscaservizispa@legalmail.it



EN ISO 9001:2015
IQ-0612-01

EN ISO 14001:2015
IE-0612-01

Dasa-Rägister UNI ISO 45001:2018
IS-1017-04

C16 ZBF33F 8+DF

DETERMINA INCARICO LEGALE L'Amministratore Delegato

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Vista la Relazione previsionale contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari aziendali, redatta ai sensi dell'art. 36 dello Statuto della Volsca Ambiente e Servizi SpA, per gli anni 2021/2023, approvata dall'Assemblea dei Soci in data 17/05/2021.

Considerato che, a fronte del licenziamento intimato dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA in data 17 ottobre 2014 verso un proprio dipendente, lo stesso proponeva impugnazione utilizzando il cd. Rito Fornero e veniva reintegrato in sede di opposizione.

Considerato che a seguito del reclamo proposto dalla Volsca Ambiente e Servizi emesso in sede di opposizione, la Corte d'Appello in riforma delle precedenti decisioni riteneva che il comportamento del dipendente fosse sanzionabile con la massima sanzione e quindi accertava la piena legittimità del recesso datoriale.

Considerato che avverso tale provvedimento il dipendente proponeva ricorso in Cassazione, che però veniva dichiarato inammissibile.

Considerato che nelle more del succitato provvedimento, in data 17/05/2016 la Volsca Ambiente e Servizi intimava al dipendente un secondo licenziamento, che veniva dichiarato illegittimo con ordinanza del Tribunale di Velletri del 21/03/2017.

Considerato che il passaggio in giudicato della pronuncia emessa dalla Corte di Appello di Roma dichiarativa della legittimità del primo licenziamento comminato, determina la sopravvenuta carenza ad agire contro il secondo licenziamento, vista la caducità in via definitiva della prima pronuncia giudiziale di reintegrazione.

Considerato in conclusione che con Sentenza del 21/03/2019 il Tribunale di Velletri rigettava l'impugnazione del secondo licenziamento, intimato a seguito di ripristino

giudiziale del rapporto lavorativo per effetto del giudicato sopravvenuto sulla legittimità del primo licenziamento disciplinare (ordinanza Cassazione del 26/08/2018).

Considerato che l'Avv. Marco Antonetti è stato il professionista incaricato di seguire tutte le suddette fasi processuali e che a saldo degli incarichi resta da liquidare il compenso relativo ai giudizi di cui al secondo licenziamento pari ad € 11.068 oltre iva e cassa

Considerato che ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. è possibile ricorrere ad affidamento diretto .

TUTTO CIO' CONSIDERATO

DETERMINA

Di impegnare la spesa pari ad € 11.068 oltre iva e cassa per la liquidazione dell'incarico legale in premessa descritto affidato all'Avv. Marco Antonetti con studio in Roma via Ulpiano 29.

Il presente atto sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2014 e s.m.i. alla pagina "Società trasparente" del sito istituzionale della Volsca Ambiente e Servizi SpA.

Velletri 17/11/2021


Volsca Ambiente e Servizi SpA
Amministratore Delegato
Marco Midei